



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPB004/188

del 03/09/2024

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

UFFICIO APPALTI OPERE PUBBLICHE

OGGETTO: Riattivazione servizio bar e mensa presso la sede istituzionale della Giunta Regionale d'Abruzzo di Palazzo Silone in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci 6. Annullamento in autotutela della determinazione n. DPB004/136 del 25/06/2024 di indizione della procedura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Legge Regionale 25 gennaio 2024, n. 4, è stata approvata la Legge di Stabilità Regionale per l'esercizio 2024, mentre con Legge Regionale del successivo 26 gennaio, n. 5, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

PREMESSO ALTRESÌ CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 69 del susseguente 31 gennaio, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale per il medesimo triennio 2024-2026, unitamente ai relativi allegati;

ATTESO CHE con determinazione dirigenziale n. DPB004/136 del 25 giugno scorso, si procedeva alla indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex articolo 76, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 36/2023;

RAVVISATO IN MERITO CHE, da specifici ulteriori approfondimenti, successivamente condotti rispetto alla riconducibilità dell'esito infruttuoso della procedura di gara precedentemente espletata, alle fattispecie previste dal menzionato art. 76, comma 2, lett. a), è emersa la sostanziale inapplicabilità di detta disciplina derogatoria, così come tassativamente prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, a quella di cui al caso in disamina e ciò anche alla luce dei chiarimenti resi dalle pronunce giurisprudenziali e dalle decisioni emanate dalle Autorità di riferimento;

RAVVISATO INFATTI CHE, sia pur in presenza di un iter di gara non utilmente perfezionatosi, non appare ipotizzabile invocare univocamente ed indiscutibilmente nessuna delle due ipotesi derogatorie puntualmente disciplinate dalla suddetta norma codicistica, legittimante il ricorso alla procedura oggetto della menzionata determinazione n. DPB004/136/2024, con ogni connessa conseguenza;

RILEVATO CHE, per quanto precede, necessita provvedere al riesame in autotutela del provvedimento di che trattasi, a garanzia del buon andamento e del pubblico interesse ad espletare itinera procedurali esenti da qualsivoglia vizio di legittimità e ciò anche in considerazione della rilevanza del servizio pubblico di che trattasi, rivolto all'utenza interna ed esterna della sede regionale;

CONSIDERATO A TAL UOPO CHE detta opzione si impone anche in ragione del necessario bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti non avendo, il breve lasso temporale intercorso dalla data di presentazione dell'unica offerta pervenuta a valere sulla precedente procedura, presumibilmente consentito di ingenerare alcun ragionevole affidamento in capo all'operatore economico privato;

RITENUTO IN TAL SENSO di procedere, per le motivazioni di cui sopra, mediante annullamento in autotutela del provvedimento in interesse ex art. 21-nonies, Legge 241/1990 smi, in base al quale *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ... tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge...”*;

DATO ATTO DA ULTIMO CHE la tempestività di intervento e la conformità dell'iter procedimentale di cui al presente provvedimento, sia rispetto ai canoni generali dell'agere della PA, che ai principi speciali vigenti in materia di appalti pubblici ed infine alla disciplina in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, appaiono essenziali al fine di scongiurare potenziale pregiudizio per l'Ente connesso a possibili controversie;

RICHIAMATI DA ULTIMO

- La Legge n. 241/1990 smi;
- Il D. Lgs. 36/2023 e smi;
- La L.R. 77/1999 smi;

PRECISATO INFINE CHE il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra nell'autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della sopra citata legge regionale 14 settembre 1999, n. 77;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990, all'annullamento in autotutela della determinazione n. DPB004/136 del 25 giugno scorso, con ogni effetto sugli atti connessi e conseguenti;
2. Di dare atto che la tempestività di intervento e la conformità dell'iter procedimentale di cui al presente provvedimento, sia rispetto ai canoni generali dell'agere della PA, che ai principi speciali vigenti in materia di appalti pubblici ed infine alla disciplina in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, appaiono essenziali al fine di scongiurare potenziale pregiudizio per l'Ente connesso a possibili controversie;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge;

4. Di dare atto in merito che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
5. Di provvedere a rendere le comunicazioni di legge, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, mediante il portale di e-procurement TRASPARE e/o invio di P.E.C. agli interessati.

L'Estensore

Geom. Carmine Damiani
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Marco Balassone
(Firmato elettronicamente)

**Il Dirigente del Servizio
Innovazione Gare e Contratti**

Dott. Ing. Fabrizio Pieri
Firmato Digitalmente